N. 49 SENT.
N. 119 CRON.
N. 49 R.G.A.C.
N. 2/19 REP.

Contributo Unificato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Nella persona dell' Avv. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. /19 R.G. promossa
da
C.F. , elettivamente domiciliata in
presso lo Studio legale rappresentata e difesa dagli
avv.ti e dall'avv. in virtù di mandato in calce all'atto
di citazione;

-attrice-

contro

Vodafone Italia s.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore C.F. 93026890017, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. unitamente all'avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti;

-convenuta-

Oggetto: Restituzione di indebito.
Conclusioni come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la Vodafone Italia s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione della somma di €. 1.500,00 versata a
seguit mata
dalla
In a pello
nell'a delle
spese
Si co mai
ricevu e del
giudiz
Chied

Essendo la causa istruita documentalmente, all'udienza del 17.06.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e viene accolta per quanto di ragione.

rimborsotelefonico.it

Preliminarmente si rileva nella documentazione prodotta da parte attrice la missiva inviata tramite pec il 15.01.2019 all'indirizzo pec dell'avv. , difensore della Vodafone Italia s.p.a. nei due gradi di giudizio.

La r
che ressa
alla
Va p e alla
scac
Nor nche
rela dopo
l'em lgersi
nuo dalla
società convenuta.

Essendo provato il credito dell'attrice, la domanda viene accolta e la società convenuta condannata alla restituzione della somma di €. 1.500,00.

Vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

In virtù del principio della soccombenza, le spese di giudizio vengono poste a carico della società convenuta e liquidate come in dispositivo in favore degli avvocati dell'attrice dichiaratisi antistatali in ragione ciascuno della metà , tenuto conto del valore della causa, dell' esigua attività svolta e dei parametri del D.M. 55/14 nei suoi valori minimi.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, pronunziandosi definitivamente sulla domanda proposta da c/ Vodafone Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, portante il n. /19,così provvede:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta alla restituzione della somma di €.1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari, nella misura del 50% ciascuno, quantificate in €.98,00 di spese ed €.671,00 per onorari , oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.

Così deciso

, lì 26.06.2019

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria
il, 27 GIU. 2019
Il Direttore Amministrativo
(Dott.

rimborsotelefonico.it